

138
19-11-2012



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Dott.ssa Nunzia Maugeri

27 NOV 2012

COMUNE DI ACI SANTI ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Prot. _____

n. 130 Reg.Delib.

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE A RATEIZZARE IMPORTO DOVUTO AL COMUNE
DI ACI S. ANTONIO DALL' ING. S. BORGESSE

L'anno Duemila slodieri addì ventisette del mese
di Montemare, alle ore 13,00 e segg. Nella Casa Comunale
e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la
Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. **IL SINDACO** Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	RUGGERI FRANCESCO	X	
3	MARCHESE GIOVANNI PIETRO	X	
4	PRIVITERA ALFIO	X	
5	PULVIRENTI ORAZIO	X	
6	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: _____

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso

- Che con sentenza n. 1412/2011, in riforma al lodo arbitrale, la Corte d'Appello di Catania, in accoglimento delle ragioni dell'impugnazione proposta dal Comune di Aci S. Antonio, ha dichiarato la nullità del lodo e condannato l'Ing. Salvatore Borgese alle spese processuali sia del giudizio arbitrale (€ 5.600,00 oltre oneri di legge) sia del grado di appello (€ 4.500,00 oltre oneri di legge);
- Che a seguito atto di diffida, notificato all'interessato, prot. 16249 del 10/09/2012 con il quale si chiedeva, in esecuzione alla citata sent. Corte d'Appello di Catania, il rimborso della complessiva somma di € 14.573,34;

Vista la richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto, presentata dall'Ing. S. Borgese prot. 21288 del 12/11/2012;


DELIBERA

Per quanto in premessa

- **Autorizzare** l'Ing. Salvatore Borgese a rateizzare l'importo dovuto al Comune di Aci S. Antonio di € 14.573,34, giusta sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1412/2011 in 20 rate mensili di cui all'allegato prospetto a partire dal mese di gennaio 2013;
- **Dare mandato** al Responsabile del Settore 1° di accertare il suddetto rimborso e intraprendere le azioni necessarie al recupero delle suddette somme, nel caso di mancato rispetto delle condizioni.

Secc. n. 14/12
del 10.11.2011

Cost. 1/11



14/12
10.11.2011
75.10.2011
26.10.2011
01.11.2011
4647
1688
m. r.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, così composta

Dott. Francesco	MANNINO	Presidente
Dott. Giuseppe	FERRERI	Consigliere
Dott. Concetta	MAIORE	Consigliere rel.estens.

ha pronunciato la seguente :

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 1554/2006 R.G.

T R A

COMUNE DI ACI S. ANTONIO in persona del Sindaco pro-tempore rappr. e difeso giusta procura a margine dell'atto di appello dall'avv. Nunzio Mancigli giusta deliberazione n.88 13.7.2006 ed elettivamente domiciliato in Acireale presso lo studio dello stesso sito in Via Corso Sicilia n. 25

IMPUGNANTE

CONTRO

BORGESE Salvatore, nato a Ct il 20.7.1950 (c.f. BGRS VT50L20C351J) rappr. e difeso per mandato a margine della comparsa di costituzione dall'avv. A. Mazzaglia ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Nicolosi. Via G. De Felice n.77

IMPUGNATO

Avente ad oggetto: impugnazione lodo arbitrale

All'udienza del 17 giugno 2011, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, la causa, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. veniva rimessa in decisione

(1) res. in Camera in Acquasella n. 208/A.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 9 e 12 ottobre 2006 il Comune di Aci S. Antonio proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte di appello avverso il lodo pronunciato dal Collegio Arbitrale il 16.6.2006 e comunicato con raccomandata del 17.6.2006 con il quale previo riconoscimento della ritualità dell'arbitrato, il Collegio aveva dichiarato la validità della deliberazione di giunta n. 291 del 6.7.1987 con cui il Comune di Aci S. Antonio aveva conferito all'ing. Salvatore Borgese l'incarico della progettazione e direzione dei lavori per l'adeguamento di alcuni edifici scolastici, nonché, secondo il disciplinare di incarico sottoscritto dalle parti il 24.6.1987, dichiarato dovuta dal Comune di Aci Sant'Antonio la somma di euro 11.910.08. condannandolo anche al pagamento delle spese del procedimento arbitrale. ;

Lamentava l'impugnante Comune che il lodo era nullo per violazione di regole di diritto, ai sensi dell'art. 829 comma 2° c.p.c., con riferimento agli artt. 284 288 e 319 del RD n. 383 del 3.3.1934, dell'art. 189 del D. lgs del Pres. Reg. Siciliana n. 6 del 29.10.1955 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

In particolare rilevava che la deliberazione n. 291 del 30.6.1987, con cui il Comune aveva conferito l'incarico al Borgese per la progettazione e direzione dei lavori di adeguamento di alcuni immobili di proprietà comunale, non conteneva alcuna previsione di spesa né il capitolo a cui attingere la somma impegnata né la copertura di spesa, prevedendo unicamente una previsione con cui veniva stabilito " *la relativa spesa farà carico all'apposito capitolo del bilancio c.a. da prevedersi per realizzazione di opere di urbanizzazione*"; che quindi non solo non era prevista la spesa da sostenere ma neanche il capitolo di bilancio da cui attingere la somma e quindi si era disposta una spesa senza regolare copertura finanziaria.

Doveva quindi ritenersi affetta da nullità la deliberazione di conferimento di incarico professionale e quindi il disciplinare di incarico e tutti gli atti consequenziali, in quanto assunti in assenza di regolare impegno di spesa, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato in tema di interpretazione dell'art. 284 del R.D. n. 383 del 1934 consacrato nella sentenza del l. Sezioni Unite n. 12195 del 2005 che ha affermato anche che il principio generale dell'ordinamento locale è quello indicato dall'art. 55 della legge n. 142/1990 secondo cui gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa o copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Rilevava ancora che il lodo doveva ritenersi affetto della denunciata nullità in quanto aveva del tutto ignorato la previsione di cui alle richiamate disposizioni anche alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale.

Articolando questo e altri motivi di nullità (carenza di motivazione in ordine ai principi di diritto applicati e in ordine alle ragioni di fatto che avevano condotto a quella decisione arbitrale) il Comune di Aci S. Antonio chiedeva dichiararsi la nullità del lodo rituale emesso in data 16.6.2006 e nel merito dichiarare la nullità della deliberazione di conferimento dell'incarico e del conseguente disciplinare e quindi rigettare la domanda del Borgese di pagamento del compenso . Con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva in giudizio il Borgese contestando la fondatezza della impugnativa arbitrale segnatamente con riguardo al primo motivo, e in proposito sosteneva che la violazione di cui all'art. 284 R.D. n.383/1984 aveva rilievo unicamente nell'ambito dell'organizzazione del pubblica amministrazione, coerentemente alla scelta interpretativa perseguita dagli arbitri. All'udienza del 17 giugno 2011 la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti e, all'esito dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la Corte ha osservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di impugnazione lamenta l'appellante Comune la nullità dell'impugnato lodo ai sensi dell'art. 829 c.p.c. (nella formulazione anteriore alla riforma del 2006, inapplicabile in quanto la richiesta di costituzione del Collegio arbitrale è anteriore al 2 marzo 2006) per violazione di regole di diritto e con riferimento in particolare alla violazione degli artt. 284 288 e 319 del RD n. 383 del 3.3.1934 , dell'art. 189 del D. lgs del Pres. Reg. Siciliana n. 6 del 29.10.1955 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. , così come interpretati dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo un ormai consolidato orientamento consacrato nella sentenza n. 12195 del 2005 delle Sezioni Unite.

Critica in particolare l'impugnante il lodo arbitrale in quanto avrebbe del tutto ignorato il principio di diritto elaborato in sede di interpretazione delle richiamate disposizioni da parte del surrichiamato indirizzo, ritenendo che la violazione delle stesse non desse luogo a nullità del conferimento di incarico al professionista, trattandosi di norme di azione .

La censura è senz'altro fondata derivandone quindi in fase rescindente la nullità del lodo impugnato.

Infatti si ritiene che *“il giudizio di impugnazione arbitrale si componga di due fasi: la prima, rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo, che si conclude*

con l'annullamento del medesimo e la seconda, rescissoria che fa seguito all'annullamento alla quale si fa luogo solo nel caso sia conclusa la prima (rescindente) con il riscontro di eventuali nullità" (così Cass. n. 2880/2011 e già Cass. 12430/2000)

Nel caso in esame palese è la violazione da parte dei nominati arbitri - che, in mancanza di espressa ^{Borghese}previsione del disciplinare, dovevano decidere secondo diritto - delle norme di diritto puntualmente individuate dal Comune in questa sede di impugnazione nel primo motivo, sì come interpretate dall'indirizzo giurisprudenziale, senz'altro qualificabile come *ius receptum*, secondo cui dal combinato disposto degli artt. 284 e 285 del r.d. n. 33 del 1934 discende che le deliberazioni che importano spese e non indicano l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte sono nulle, perché adottate in violazione di legge stante il carattere tassativo della prima disposizione.

La *ratio* di tali disposizioni è stata individuata dalla Corte non solo in una esigenza di contabilità pubblica ma piuttosto di buon andamento dell'azione amministrativa che ha un fondamento costituzionale nell'art. 97 Cost., e che è espressione quindi di un principio generale che si è perpetuato nell'ordinamento degli enti locali territoriali nella previsione dell'art. 55 della legge n. 142 del 1990 (così Cass. N. 18144 del 2008 conforme a Cass. n. 13811/2005 già citata).

È quindi palese la violazione di regole di diritto consumata nel lodo impugnato - sì come espressamente dedotta con il primo motivo - in quanto gli arbitri, nonostante che la sentenza delle Sezioni Unite del 2005 fosse stata emessa - avevano voluto aderire ad un precedente indirizzo ormai superato, concludendo che le suindicate disposizioni di legge configurassero norme di azione, la cui violazione non integra alcuna nullità.

Passando così alla fase rescissoria, va rilevato che l'incarico di progettazione e direzione lavori conferito al Borghese non contiene alcuna previsione di spesa, né alcuna previsione in ordine al capitolo di bilancio dal quale attingere la somma impegnata, né in ordine alla copertura della spesa, sicché è evidente che la spesa dovuta in riferimento al detto disciplinare di incarico era stata disposta dal Comune senza alcuna copertura finanziaria. Nessuna rilevanza può quindi rivestire la avvenuta corresponsione di acconti in favore del professionista, in quanto corrisposti in esecuzione di contratto nullo, con le conseguenze che eventualmente ne derivano.

In fase rescissoria, deve ritenersi ^{quindi} che nessuna pretesa di compensi professionali può legittimamente avanzare il Borghese nei confronti del Comune di Aci S. Antonio, vista la

nullità della deliberazione di G.M. n. 291 del 30.6.1987 di conferimento dell'incarico nonché del disciplinare sottoscritto in data 24.6.1987.

Le spese processuali seguono la soccombenza del Borgese sia riguardo al procedimento arbitrale che al presente giudizio e possono liquidarsi come da dispositivo che segue, avuto riguardo al valore e alla natura della causa e all'attività difensiva prestata.

P. Q. M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, in accoglimento della impugnazione proposta dal **Comune di Aci S. Antonio** con atto notificato in data 9-12 ottobre 2006 avverso il lodo arbitrale depositato in data 17 giugno 2006 nei confronti di **BORGESSE Salvatore**, dichiara la nullità dell'impugnato lodo e dichiara che nessuna pretesa può riconoscersi al Borgese in virtù dell'incarico professionale conferito con la deliberazione di G.M. n. 291 del 30.6.1987 e del disciplinare sottoscritto in data 24.6.1987.



condanna il Borgese al rimborso in favore del Comune delle spese processuali che si liquidano per il giudizio arbitrale nella somma di euro 5.600,00 di cui euro 3100,00 per diritti, e per il presente grado in quella di euro 4.500,00 di cui euro 2800,00, per diritti, oltre, in entrambi i casi, spese generali, iva e cpa.

Così deciso in Catania 26 ottobre 2011 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello.

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ESTENSORE



Dott. Ing. Salvatore Borgese
Via Oberdan n. 9
95030 Gravina di Catania

*Agosto 11
Di' colmi
favorevole causa
Segretario*

COMUNE DI ACI SANT ANTONIO	
12 NOV 2012	
PROL. N.	21288

Gravina di Catania 07/11/2012

*Vs b
Si' autorizzare*



Spett/le
Dott. Cutuli Giuseppe
Sindaco Municipio di Aci S. Antonio
Via Regina Margherita 8
95025 Aci S. Antonio

Dott. Giuseppe Romano
Responsabile 1^ settore
Municipio di Aci S. Antonio
Via Regina Margherita 8
95025 Aci S. Antonio

Oggetto : Rimborso spese legali. Sentenza Corte d'appello di Catania n. 1412/2011.
Richiesta dilazione

~~~~~


In riferimento alla V/s nota n. 19835 del 15/10/2012 il sottoscritto, consapevole di essere stato soccombente in una causa in cui la mia unica responsabilità è stata quella di aver adempiuto correttamente all'incarico conferitomi

Chiede

Alla S.V.Ill.ma la possibilità di avere concessa una dilazione nei pagamenti con rate a partire da Gennaio 2013 pari a € 728,717 per numero 20 rate mensili, stante, il particolare momentaneo disagio economico del sottoscritto.

Certo di un favorevole accoglimento della presente si porgono  
Distinti saluti

Ing. Salvatore Borgese



**PROSPETTO INTERESSI – PER RATE MENSILI DALL’1/01/2013 AL  
31/8/2014 della somma di C 14.573,34, rate mensili di € 728,72**

**DAL 15/11/2012 ALL’1/1/2013 C 2,35 INTERESSI LEGALI**

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| 1^ RATA GENNAIO 2013         | € | 731.07 |
| 2^ RATA FEBBRAIO 2013 + 1.55 | € | 732.62 |
| 3^ RATA MARZO 2013           | € | 734.17 |
| 4^ RATA APRILE 2013          | € | 735.72 |
| 5^ RATA MAGGIO 2013          | € | 737.27 |
| 6^                           | € | 738.82 |
| 7^                           | € | 740.37 |
| 8^                           | € | 741.92 |
| 9^                           | € | 743.47 |
| 10^                          | € | 745.02 |
| 11^                          | € | 746.57 |
| 12^                          | € | 748.12 |
| 13^                          | € | 749.67 |
| 14^                          | € | 751.22 |
| 15^                          | € | 752.77 |
| 16^                          | € | 754.32 |
| 17^                          | € | 755.87 |
| 18^                          | € | 757.42 |
| 19^                          | € | 758.97 |
| 20^                          | € | 760.52 |

Data Iniziale: 15/11/2012  
Data Finale: 01/01/2013  
Capitale Iniziale: € 728,72  
Interessi: Nessuna capitalizzazione

| Dal:       | Al:        | Capitale: | Tasso: | Giorni: | Interessi: |
|------------|------------|-----------|--------|---------|------------|
| 15/11/2012 | 01/01/2013 | € 728,72  | 2,50%  | 47      | € 2,35     |

Totale Colonna Giorni: 47  
Totale interessi legali (s.e.o.): € 2,35  
Capitale + interessi legali (s.e.o.): € 731,07

+ € 1,55 AL MESE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 ,lett.1 della L.R. 11/12/1991, N.48, modificato dall'Art.12 LR. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:

*favorevole per quanto si è verificato*

Data 19.11.2012

IL RESPONSABILE *[Signature]*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

Data 20.11.2012

IL RESPONSABILE *[Signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991, ATTESTA  
La regolare copertura finanziaria:

| - al cap.                   | Es | denominato |                             |
|-----------------------------|----|------------|-----------------------------|
|                             |    |            | Previsione iniziale € _____ |
|                             |    |            | Impegni precedenti € _____  |
|                             |    |            | DISPONIBILITA' € _____      |
| - IMPEGNO ALLA PRESENTE n.: |    |            | € _____                     |
| - DISPONIBILITA' RESIDUA    |    |            | € _____                     |



## COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il: \_\_\_\_\_

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE